



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI

PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

*Approvate dal Consiglio di Amministrazione il 21/06/2012
Modificate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2013*

Sommario

Articolo 1 - Aspetti Generali - Entrata in vigore	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Identificazione dei soggetti collegati	5
Articolo 4 - Operazioni con soggetti collegati	5
Articolo 5 - Operazioni di maggiore e minore rilevanza	5
Articolo 6 - Operazioni di importo esiguo	6
Articolo 7 - Operazioni ordinarie	6
Art. 8 - Ruolo del Comitato per le operazioni con soggetti collegati / degli Amministratori indipendenti / dell'Amministratore indipendente	7
Articolo 9 - Procedure deliberative	7
Articolo 10 - Fase istruttoria (o pre-deliberativa)	8
Articolo 11 - Fase deliberativa	9
Articolo 12 - Operazioni di competenza assembleare	10
Articolo 13 - Delibere quadro	10
Art. 14 - Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U. bancario	10
Articolo 15 - Flussi informativi	11

Articolo 1 - Aspetti Generali - Entrata in vigore

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** di cui alle “Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche” della Banca d’Italia, Titolo V, Capitolo 5 (di seguito anche solo “Disposizioni”) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l’imparzialità e l’oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e soci.

Il presente Regolamento disciplina le procedure - in termini di **soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi** - di cui la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri (di seguito anche solo “Banca”) si dota, ai sensi delle Disposizioni, al fine di preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, “soggetti collegati”).

Le presenti procedure sono state approvate dal **Consiglio di Amministrazione** della Banca nella seduta del 21 giugno 2012, acquisito il **parere vincolante** da parte **dell’Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale**, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio innanzi indicato.

Nella formulazione del parere citato, l’Amministratore indipendente e il Collegio Sindacale si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne alla Banca, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare:

- la funzione di *Compliance* ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti delle Disposizioni;
- il Comitato Rischi / ALM ha verificato la rispondenza dei parametri adottati per l’identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all’operatività tipica della Banca.

La funzione Compliance e Organizzazione assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle Unità Operative (di seguito, anche al singolare, solo “UO”) competenti.

Le presenti procedure entrano in vigore il 31 dicembre 2012, anche se sono da applicare, seppur solo in fase sperimentale, dal 1° luglio 2012.

Le presenti procedure e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate sul sito internet della Banca.

Articolo 2 - Definizioni

Le principali definizioni rilevanti ai fini del presente Regolamento sono di seguito riportate:

- a) **esponenti aziendali**: i componenti del Consiglio di amministrazione, i Sindaci effettivi e il Direttore generale della Banca;
- b) **parte correlata**:

- gli esponenti aziendali;
 - i soci della Banca titolari di partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale, e comunque chi è tenuto a chiedere le autorizzazioni ai sensi degli artt. 19 e ss. del T.U. bancario;
 - una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- c) **controllo:** le condizioni di cui all'art. 23 del Testo Unico bancario, secondo le declinazioni di cui alle Disposizioni;
- d) **influenza notevole:** il potere di prendere parte alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo, secondo gli indici di cui alle Disposizioni. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della partecipata;
- e) **soggetti connessi:**
- le società e le imprese, costituite anche in forma non societaria, controllate da una **parte correlata**;
 - gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi;
 - coloro che controllano una parte correlata, diversa dagli esponenti aziendali, per come innanzi definita, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- f) **stretti familiari:**
- il coniuge e i parenti fino al secondo grado, e quindi gli ascendenti (genitori; nonni), i discendenti (figli; nipoti *ex filio*), i collaterali (fratelli; sorelle);
 - i figli del coniuge;
 - il convivente *more uxorio*, e cioè il soggetto con il quale si intrattiene una relazione interpersonale che presenti caratteri di tendenziale stabilità, natura affettiva e parafamiliare, consistente in una comunanza di vita e di interessi;
 - i figli del convivente *more uxorio*;
- g) **soggetti collegati:** l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi;
- h) **operazioni con soggetti collegati:** le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.
- i) **amministratore indipendente:** l'amministratore non esecutivo, appositamente nominato, unitamente a un supplente, dal Consiglio di amministrazione, che non sia controparte o soggetto collegato e non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 32 dello Statuto. L'amministratore indipendente impedito o privo del requisito di

indipendenza per la specifica operazione è sostituito, di volta in volta, dall'amministratore supplente munito dei medesimi requisiti. L'esponente in parola svolge, ai sensi delle Disposizioni, i compiti dalle stesse attribuiti agli amministratori indipendenti;

Articolo 3 - Identificazione dei soggetti collegati

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei soggetti collegati nel rispetto delle attività di censimento previste dalle "Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati".

Articolo 4 - Operazioni con soggetti collegati

Costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione, ad eccezione di quelle escluse dalle Disposizioni (sez. I, § 3), tra cui i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche.

Le presenti procedure si applicano anche all'istruttoria e alla decisione inerenti a rettifiche di valore per perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in operazioni di maggiore rilevanza e di minore rilevanza.

Articolo 5 - Operazioni di maggiore e minore rilevanza

Sono considerate **operazioni di maggiore rilevanza** quelle che superino la soglia del 5% di uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica transazione:

- i) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il **controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza** tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato. Il controvalore dell'operazione si determina come di seguito specificato:
 - se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

- se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

ii) **Indice di rilevanza dell'attivo**: utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile (cfr. Allegato B alle Disposizioni).

Sono altresì da considerare **operazioni di maggiore rilevanza** le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo soggetto collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

Sono invece **operazioni di minore rilevanza** quelle diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza.

Articolo 6 - Operazioni di importo esiguo

Ai sensi delle Disposizioni, sono esentate dagli obblighi procedurali di cui ai successivi articoli le operazioni **con soggetti collegati il cui controvalore non eccede** la soglia di **250.000 euro**.

Articolo 7 - Operazioni di minore rilevanza ordinarie e non ordinarie

Le operazioni di minore rilevanza con soggetti collegati che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca e della connessa attività finanziaria, purché concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (**operazioni di minore rilevanza ordinarie**) sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase pre-deliberativa e fase deliberativa), fermo quanto precisato al terzo comma del presente articolo.

I parametri da valutare per l'identificazione delle **operazioni ordinarie** sono:

- **la riconducibilità delle stesse all'ordinaria operatività della Banca**, nel senso di rientrare nell'ambito delle consuete attività aziendali;
- **le condizioni da applicare al rapporto (prezzi, tassi di interesse, commissioni, ecc.)**, che devono essere in linea con quelle normalmente applicate alla clientela, ovvero ai soci ove l'operazione riguardi un soggetto collegato socio della Banca;
- **la semplicità dello schema economico-contrattuale**, nel senso di disciplina del rapporto priva di particolari profili di complessità;
- **la contenuta rilevanza quantitativa**, in quanto non significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- **la tipologia di controparte**, nel senso che l'altra parte del contratto appartenga ad una categoria dalla quale provengano i soggetti con i quali viene posta in essere l'ordinaria operatività della Banca.

In ogni caso, l'inerente delibera deve evidenziare gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi indicati al comma precedente.

Si considerano operazioni non ordinarie tutte le operazioni che non rispettano i parametri di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8 – Ruolo dell'Amministratore indipendente

L'Amministratore indipendente:

- formula pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni;
- esamina in fase pre-deliberativa le operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- deve essere coinvolto nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- formula pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- esprime analoghi pareri in fase di adozione delle c.d. delibere quadro;
- formula pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza;
- svolge ogni altra funzione prevista dalle Disposizioni.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, all'Amministratore indipendente è attribuito, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, un *budget* annuo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale, dal canto suo, formula:

- un parere analitico e motivato nonché vincolante sulla complessiva idoneità delle presenti Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni;
- un parere preventivo sull'operazione, ove questa rientri tra quelle **di maggiore rilevanza**, nel caso l'Amministratore indipendente abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

Articolo 9 - Procedure deliberative

Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con **soggetti collegati**, l'Unità Operativa (UO) responsabile della fase istruttoria, dopo aver individuato che l'operazione rientri nel perimetro applicativo delle Disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico *iter* deliberativo da seguire o accertare la

presenza di eventuali casi di esenzione, come sintetizzato nell'Appendice al presente Regolamento.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della **rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa**, giusta quanto previsto ai precedenti artt. 6 e 7.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e richiamati nell'art. 5 che precede.

Articolo 10 - Fase istruttoria (o pre-deliberativa)

Le UO incaricate ai sensi dei regolamenti interni della Banca di svolgere le trattative e l'istruttoria, verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione di cui ai precedenti articoli 6 e 7, devono predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo all'operazione in parola, che contenga perlomeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca.

L'UO responsabile dell'istruttoria inoltra con congruo anticipo **ovvero:** entro 5 giorni all'Amministratore indipendente il flusso informativo di cui al comma precedente; la stessa UO predispone ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'Amministratore indipendente. Questo esamina la documentazione ricevuta e rilascia all'organo deliberante - attraverso la stessa UO - un **parere preventivo non vincolante** sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. All'Amministratore indipendente spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, l'Amministratore indipendente ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, dalle competenti strutture tecniche della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo o da uno o più esperti di propria scelta nei limiti del *budget* di spesa all'uopo stabilito.

L'Amministratore indipendente formula il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

Nel caso in cui si tratti di **operazioni di maggiore rilevanza**, l'Amministratore indipendente **già nella fase istruttoria** deve ricevere immediata notizia **dell'avvio delle trattative** e un flusso informativo completo e tempestivo secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, con facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società. Per tali operazioni, qualora l'Amministratore indipendente abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza l'UO responsabile dell'istruttoria:

- rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo (almeno tre giorni) rispetto alla delibera;
- trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri espressi rispettivamente dall'Amministratore indipendente e dal Collegio Sindacale.

I pareri richiesti all'Amministratore indipendente e al Collegio Sindacale devono essere **motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione** a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Articolo 11 - Fase deliberativa

Le **operazioni di minore rilevanza** vengono deliberate in conformità a quanto definito dalla disciplina interna in materia di poteri delegati, previo parere non vincolante dell'Amministratore indipendente sulla base dell'analisi effettuata in fase pre-deliberativa.

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito:

- all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- alle ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte dell'Amministratore indipendente.

In caso di **operazioni di maggiore rilevanza**:

- la competenza a deliberare spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea;
- ove il Consiglio di Amministrazione deliberi l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi dell'Amministratore indipendente, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque

assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore indipendente.

Articolo 12 - Operazioni di competenza assembleare

Se la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati è attribuita, per legge o per statuto, all'assemblea, le disposizioni della fase pre-deliberativa e deliberativa si applicano anche alla proposta che l'organo amministrativo sottopone all'Assemblea.

Articolo 13 -Delibere quadro

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione assumere delibere quadro, con efficacia non superiore a un anno, relative a categorie di operazioni con soggetti collegati omogenee e sufficientemente determinate.

La proposta di delibera quadro è sottoposta al preventivo parere dell'Amministratore indipendente in funzione del prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni da realizzare. Le singole operazioni con soggetti collegati effettuate nell'ambito della singola delibera quadro non sono assoggettate all'*iter* deliberativo previsto dalle presenti procedure e sono autorizzate direttamente dagli uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe.

Un'operazione inizialmente riconducibile a una delibera quadro che non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della stessa delibera non potrà essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. All'operazione si applicheranno, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

Art. 14 - Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U. bancario

Per le operazioni poste in essere con soggetti collegati che siano esponenti aziendali o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U. bancario, si applicano le seguenti procedure:

- con riferimento alla fase "pre-deliberativa", deve essere resa con congruo anticipo (entro il 3° giorno precedente) a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale l'informativa preventiva di cui al primo comma dell'articolo 10 che precede;
- con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'*iter* stabilito dal citato articolo 136 del T.U. bancario (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto, con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale); la delibera, che non è soggetta al parere preventivo dell'Amministratore indipendente, deve fornire:
 - adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca;
 - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli

standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Articolo 15 - Flussi informativi

Con cadenza almeno trimestrale, va resa una completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulle operazioni alle quali si applica il presente Regolamento e sulle loro principali caratteristiche, riportante almeno il nome/la denominazione della controparte, l'oggetto e l'importo di ogni operazione con soggetti collegati, l'organo deliberante.

Successivamente alla deliberazione, deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni operazione sulla quale l'Amministratore indipendente ha espresso parere contrario o condizionato.

All'assemblea annuale dei soci deve essere fornito l'elenco delle operazioni di maggiore rilevanza deliberate sulle quali l'Amministratore indipendente e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.

Con cadenza annuale va resa al Consiglio di Amministrazione un'informativa, con dati aggregati, in merito alle operazioni c.d. ordinarie.

Le suddette informative sono predisposte a cura dell'Ufficio Fidi competente per l'istruttoria/deliberazione dell'operazione, che le trasmette agli Organi sociali per il tramite della Direzione Generale, la quale utilizza, sia per il ricevimento che l'invio, l'Ufficio di Segreteria Generale.

APPENDICE - Riepilogo delle Procedure Deliberative in funzione delle diverse tipologie di operazione

Fase	Sotto fase	Tipologia operazione			
		Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Ordinaria
<i>Pre-deliberativa</i>	Coinvolgimento Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria	N.A.	N.A.	SI	N.A.
	Informativa verso Amministratori indipendenti	N.A.	SI	SI	N.A.
	Eventuale assistenza	N.A.	SI	SI	N.A.
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	N.A.	SI	SI	N.A.
<i>Deliberativa</i>	Parere preventivo degli Amministratori indipendenti	N.A.	SI	SI	N.A.
	Adeguate motivazione della delibera	N.A.	SI	SI	N.A. ¹
	Informativa verso il C.d.A. sulle operazioni concluse	N.A.	SI	SI	N.A. ²
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	N.A.	N.A.	SI	N.A.
	Richiesta parere preventivo al Collegio Sindacale in caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori indipendenti	N.A.	N.A.	SI	N.A.
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea su operazioni con parere negativo Amministratori indipendenti / Coll. Sind.	N.A.	N.A.	SI	N.A.

Legenda: N.A. = Non Applicabile; SI = Applicabile

¹ Ferma la puntuale motivazione in ordine agli elementi che fanno rientrare l'operazione tra quelle "ordinarie".

² Fermi i flussi informativi di cui all'art. 15 del Regolamento.